

III SETTORE
AREA DI VIGILANZA - UFFICIO COMMERCIO

Prot. n. 8675

Ord. N°21 /2015

IL RESPONSABILE

Visto che l'Amministrazione Provinciale ha disposto interventi di messa in sicurezza del manto stradale per il giorno 12 maggio 2015 a partire dalle ore 06:00 alle ore 20:00 lungo via Pianodardine - via Re Manfredi;

Considerato che per consentire i lavori innanzi indicati, da parte dell'Impresa incaricata occorre disciplinare su detta tratta stradale la circolazione e la sosta veicolare;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale Prot. n. **06091 del 03/04/2015** con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del III Settore **Area Vigilanza/Ufficio Commercio** e quindi legittimato, in forza di ciò, all'adozione del presente atto;

A U T O R I Z Z A

In data 12 maggio 2015 per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa indicati:

- ❖ **La temporanea istituzione di un cantiere stradale lungo via Re Manfredi – via Pianodardine**

O R D I N A

In data 12 maggio 2015 l'istituzione del divieto di sosta e di circolazione a tutte le categorie di veicoli lungo le seguenti strade;

- **via Pianodardine a partire dal ponte delle Filande ;**
- **via Re Manfredi fino all'intersezione con via Mastroberardino.**
- ❑ **Sono esonerati dall'osservanza della presente ordinanza gli autoveicoli e i mezzi tecnici del personale della Ditta esecutrice dei lavori.**
- ❑ **Le limitazioni** lungo via Roma saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.
- ❑ **La Ditta appaltatrice** sarà tenuta a segnalare i lavori in corso, come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali) ed adottare tutte le dovute cautele per il transito dei pedoni.
- ❑ Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, in ordine agli orari, e sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso.
- ❑ I veicoli trovati in sosta nelle vie citate nella presente Ordinanza, che possono arrecare intralcio alla esecuzione della manifestazione, o alla normale circolazione saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n° 285/92 e depositati presso depositaria convenzionata. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopraccitate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.
- ❑ La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati, in detti ambiti temporali modifica, integra le norme sulla sosta normalmente vigente nella zona interessata.
- ❑ **Il presente provvedimento** sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on -line del Comune di Atripalda sul sito internet "www.comune.atripalda.av.it" e con l'installazione della prescritta segnaletica regolamentare nelle **48 ore** antecedenti dall'inizio dei lavori.

- ❑ **L'Ufficio Tecnico**, d'intesa con la Ditta esecutrice dei lavori curerà l'apposizione della segnaletica stradale occorrente per le prescrizioni innanzi indicate.
- ❑ **La Ditta appaltatrice dei lavori** adotterà ogni precauzione a tutela della pubblica e privata incolumità.
- ❑ **La ditta esecutrice dei lavori**, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
- ❑ **La responsabilità** di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori e dell'amministratore pro-tempore del fabbricato, restando il Comune di Atripalda ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre Ricorso giurisdizionale per:

- Incompetenza -
- Eccesso di potere -
- Violazione di Legge -

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *Al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);*
- ✓ *Al competente Tribunale Amministrativo Regionale avente sede a Salerno, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
 - **entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione:**
- ✓ *Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n° 285/92.-

Dalla Residenza Municipale lì, 11/05/2015

Il Responsabile del III Settore
Dott. Vincenzo Salsano

